

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**REG PG/ 2022/275540****DEL 17/03/2022**

Al Sig XXX

Oggetto: Parere in merito alla possibilità di accorpamento in ambito agricolo degli impianti fotovoltaici a terra realizzabili nelle fasce di rispetto stradale e di elettrodotti.

Col presente parere si forniscono i chiarimenti richiesti relativi alla possibilità di accorpare in un unico impianto da collocare in zona agricola, la capacità realizzativa di impianti fotovoltaici a terra riconosciuta nelle aree di cui al punto C).1. della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 28 del 2010.

Nel dettaglio, l'oggetto del quesito delinea una particolare circostanza per cui le aree destinate alla installazione degli impianti non sono contigue all'interno del fondo agricolo, ma sono disposte, secondo una geometria disomogenea, o nelle aree perimetrali o nelle aree trasversali del fondo stesso. Il richiedente, pertanto, interpella questo Servizio al fine di comprendere se può configurarsi l'ipotesi secondo cui l'installazione degli impianti sia accorpata in un'unica area avente una superficie equivalente a quella impegnata dalle fasce di rispetto.

Prima di fornire una risposta, occorre sottolineare che questo Servizio non entra in alcun modo nell'esame del merito del caso specifico che ha dato luogo al quesito, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell'amministrazione interessata, bensì si limita ad esprimere le seguenti considerazioni di ordine generale circa la disciplina vigente che appare applicabile alla luce degli elementi desumibili dalla richiesta di parere.

È necessario, ai fini della comprensione della tematica oggetto del quesito, delineare la cornice di riferimento normativa che disciplina la materia degli impianti fotovoltaici e della localizzazione delle relative installazioni.

In primis, si richiama la DAL n. 28 del 6/12/2010, il cui Allegato I "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" si occupa, per l'appunto, di individuare le

aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici (lett. A) le aree idonee ma con condizioni e limiti (lettera B) e quelle idonee in cui è anzi promossa la realizzazione degli impianti (lettera C). In particolare, per limitarsi a quanto qui interessa, nella lettera C)1. è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici, senza le limitazioni previste dalla lettera B, afferenti alla qualificazione del soggetto, alla proporzione tra superfici, alle caratteristiche o alla potenza nominale complessiva dell'impianto, o alla circostanza per cui le particelle catastali nella disponibilità del soggetto siano contigue. I casi descritti nel quesito parrebbero rientrare, in base ai dati forniti, nelle ipotesi annoverate alla lett. b) e d) del punto C).1. dell'Allegato I della DAL 28/2010, trattandosi di fasce di rispetto stradale e di elettrodotti.

La possibilità di accorpare gli impianti fotovoltaici è stata specificata al paragrafo 2 della circolare n. 84824 del 4 aprile 2011¹ nella quale si sottolinea che , in via generale, è *auspicabile il cumulo della capacità di realizzare impianti fotovoltaici che deriva dalle diverse aree nella disponibilità del soggetto, laddove ciò non contrasti con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, ecc...che sono alla base delle citate limitazioni operanti per le aree contrassegnate dalla lettera B)*" e purché detto accorpamento non interessi le zone A (non idonee all'insediamento di impianti FV).

Allo scopo di non comportare un maggior onere sulle aree vincolate di cui alla lettera B), la circolare distingue le ipotesi di accorpamento a seconda che si tratti di **aree tra loro omogenee e di aree non omogenee**.

Nelle prime (aree tra loro omogenee, cioè soggette alla medesima disciplina definita dalla DAL n. 28/2010), può essere realizzato un unico impianto localizzato su una delle aree disponibili, che cumuli i dimensionamenti e le potenze nominali complessive ammissibili nelle singole aree. In tali ipotesi, dunque, il cumulo è sempre ammissibile senza alcuna forma di limitazione (vedi paragrafo 2, lettera A, della circolare).

Diversamente, nelle aree tra loro non omogenee le possibilità di realizzare il cumulo dell'installazione dell'impianto è ammessa solo per specifiche ipotesi e a determinate condizioni individuate all'interno della stessa circolare, poiché, in conformità ai principi che hanno ispirato la DAL n. 28 del 2010, risulta preminente l'obbligo di rispettare innanzitutto le esigenze di tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, ecc.) individuate per ciascuna area (vedi paragrafo 2, lettera B, della circolare).

In particolare, la circolare prevede che:

¹ Il testo della circolare può essere scaricato dal seguente link:
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/fonti-rinnovabili/norme-e-atti-regionali-1/circolari%20regionali/pg_2011_84824.pdf/@download/file/pg_2011_84824.pdf

- **nel caso di più aree classificate B) tra loro non omogenee**, l'accorpamento possa avvenire solo in ambiti B)7., *“in quanto questa categoria contrassegna le aree agricole prive di ulteriori specifici vincoli”* : per esempio, la capacità di un'area B)2. può cumularsi in un impianto che si realizzi in un'area B)7. ;
- **nel caso in cui le aree disponibili siano classificate in parte C)1. e in parte come B)**, il cumulo sia ammissibile solo in aree B)7. e solo nel caso in cui le aree classificate C) 1. *“attraversino o siano localizzate all'interno degli ambiti tutelati da B.1. a B.6.”*, Anche in tale ipotesi, infatti, la concentrazione degli impianti avverrebbe in aree prive di specifici vincoli. Per esempio, in un impianto che si realizza in un'area B.7. assieme alla capacità dell'area B)4.) (per il criterio esaminato appena sopra) può cumularsi anche la capacità di una fascia di rispetto di una strada che attraversa la medesima area di tipo B)4.

Posto che, nel caso di specie oggetto del presente quesito non viene specificata la classificazione da attribuire, ai sensi della DAL n. 28/2010, alle aree ove si ipotizza di concentrare l'impianto fotovoltaico, e non si specifica la classificazione delle aree attraversate dalle fasce di rispetto stradale e dagli elettrodotti, in applicazione dei principi appena indicati **il cumulo è possibile solo se ricorrano entrambe queste condizioni:**

- **se l'impianto sia realizzato in un'area classificata B)7.,**
- **e se le aree di tipo C)1. nella disponibilità del proponente attraversino o siano collocate all'interno di ambiti aventi una classificazione da B)1. a B)6.**

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

CC